



Notaio
Rita Merone

REPERTORIO N. 65.575

RACCOLTA N. 33.391

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila venticinque il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 12,15 (dodici e quindici)

27/06/2025

In Bologna, Piazza Maggiore n.6

Innanzi a me, **dott.ssa Rita Merone**, Notaio residente in Bologna, con studio in Via del Monte n. 8, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna

E' PRESENTE:

La signora:

- VIGNOLI CRISTIANA, nata a

domiciliata per la carica in Bologna, Via Giuseppe Petroni n. 9.

La medesima, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è riunita, l'Assemblea della "**Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana**", con sede in Bologna, Via Giuseppe Petroni n. 9, iscritta al Registro Regionale delle Fondazioni in data 5 luglio 2001 al n. 34, già iscritta al Tribunale di Bologna con il n. 149 in forza di atto di riconoscimento con R.D. n. 2288 del 27 novembre 1927, codice fiscale: 01057150375, P.IVA 04167491200, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) *Comunicazioni della Presidente;*
- 2) *Approvazione delle modifiche statutarie;*
- 3) *Nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione secondo quanto disposto dall'art. 19.1 dello statuto;*
- 4) *Nomina del Comitato Scientifico della Fondazione secondo quanto disposto dall'art. 22.1 dello statuto;*
- 5) *Varie ed eventuali*

Pertanto la comparente mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea dei Fondatori, Membri Sostenitori e Membri Ordinari della Fondazione, facendone risultare le deliberazioni che saranno adottate.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

- ai sensi dell'art. 15.8 dello Statuto Sociale la signora VIGNOLI CRISTIANA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza dell'Assemblea e pertanto constata e dichiara:
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 15.1 dello statuto sociale con avviso inviato in data 18 giugno 2025;
- che sono presenti n. 7 (sette) membri con diritto di voto su un totale di n. 9 (nove) tra Fondatori, Membri Sostenitori e Membri Ordinari, e precisamente:
 - "COMUNE DI BOLOGNA", C.F. 01232710374, (Fondatore) rappresentato dal Dott. Donato Di Memmo delegato;
 - "ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA", (Fondatore) rappresentata dal Dott. Giacomo Bergamini delegato, collegato in audio video conferenza;
 - "AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA", C.F. 00322270372, (Membro Sostenitore) rappresentata dal Dott. Giacomo Braga delegato, collegato in audio video conferenza;

REGISTRATO A BOLOGNA
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA
II 14/07/2025
AL N. 34757
SERIE 1T

Approvato dall'autorità di vigilanza - Regione Emilia Romagna con atto del Dirigente Determinazione num. 14203 del 22/07/2025

- "CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI BOLOGNA C.A.A.B. S.C.P.A.", C.F. 02538910379 (Membro Sostenitore), rappresentato dal Dott. Duccio Caccioni delegato;
- "FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNA FIERE", C.F. 00312600372 (Membro Sostenitore), rappresentato dalla Dott.ssa Francesca Puglisi delegata;
- "ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA", C.F. 00902120377 (Membro Sostenitore), rappresentato dal Dott. Claudio Lantieri delegato;
- "ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI BOLOGNA", C.F. 80039010378, (Membro Ordinario) rappresentato dall'Arch. Cristina Medici, collegata in audio video conferenza;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: la Comparsa, in qualità di Presidente, il Dott. Simone Gheduzzi e il Dott. Luciano Gallo quali Consiglieri, assente giustificato la Consiglieria Tondelli Simona;
- che è presente il Sindaco Unico Dott. Paolo Diegoli;
- che è presente Il Direttore Architetto Giovanni Ginocchini;
- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, di cui gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati.

La signora VIGNOLI CRISTIANA, nella qualità mi dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, e dichiara quindi che l'assemblea, regolarmente convocata, è regolarmente costituita, e può validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 15.5 dello Statuto Sociale.

Il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti per la partecipazione alla presente assemblea dà lettura dell'ordine del giorno e ed inizia l'esposizione di cui secondo punto posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente precisa che l'attuale statuto sociale in vigore necessita di taluni aggiornamenti e, a tal fine il nuovo testo è stato già trasmesso agli intervenuti con apposita documentazione.

Iniziando la disamina del nuovo testo il Presidente preliminarmente chiarisce che le modifiche più importanti riguarderanno il bilanciamento dei poteri dei vari organi della Fondazione e quindi delle rispettive competenze tra Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore e Assemblea.

In tale contesto appare opportuno procedere altresì ad una lieve integrazione riguardante gli scopi della Fondazione.

In dettaglio le principali variazioni sono le seguenti:

- **articolo 1 (Costituzione della Fondazione)** per lieve modifica della denominazione utilizzata per le comunicazioni;
- **articolo 2 (Obiettivi e Attività Istituzionali)** in tema di scopi e compiti della Fondazione, al fine di includervi lo svolgimento anche dell'educazione ambientale con riguardo alle aree verdi pubbliche e la realizzazione dell'attività di interesse pubblico anche nei confronti di tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- **articolo 6 (Criteri di gestione del Patrimonio)** in tema di poteri e competenze tra Consiglio di Amministrazione, assemblea e Direttore prevedendo che il Consiglio di Amministrazione relazioni periodicamente all'Assemblea l'andamento della gestione patrimoniale e che il Consiglio di amministrazione verifichi periodicamente i risultati degli investimenti unitamente al Direttore;

- **articolo 7 (Esercizio finanziario e Bilancio)** per riformulazione dell'intero articolo riguardante la predisposizione del bilancio a cura del Direttore e la sua approvazione prima del Consiglio di Amministrazione e successivamente dell'Assemblea;
- **articolo 8 (Fondatori)** per attribuire al Direttore la preventiva proposta del valore degli apporti in natura, in prestazione d'opera o in denaro che riceverà la Fondazione da parte dei Fondatori da sottoporre sempre all'Assemblea e al consiglio di Amministrazione, e per eliminazione di un capoverso riguardante i contributi;
- **articolo 9 (Partecipazione alla Fondazione)** per affidare al Direttore, in luogo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il compito di ricevere le domande di adesione alla Fondazione;
- **articoli: 10 (Esclusione e recesso), 11 (Membri Sostenitori e Membri Ordinari), 15 (Funzionamento dell'Assemblea)** per coordinamento conseguente alla diversa attribuzione delle prerogative dei vari organi;
- **articolo 14 (Assemblea)** per ampliamento di talune competenze attribuite all'Assemblea in tema di misura dei contributi, destinazione degli avanzi, entrate e redditi.

In Conseguenza di talune modifiche apportate ai compiti degli Organi della Fondazione risultano riscritti e rielencati diversamente tutti i successivi articoli dello statuto sociale a partire dall'articolo 16, e più nel dettaglio:

- **articolo: 16 e 17 (Direttore)** che disciplineranno la nomina, i poteri e l'ambito operativo del Direttore, ivi compresi le relative attribuzioni amministrative;
- **articolo 18 (Rappresentanza)** per attribuzione del potere di rappresentanza al Direttore, in conformità ai poteri allo stesso attribuiti dagli articoli precedenti;
- **articoli: 19 (Consiglio di Amministrazione) e 20 (Consiglio di Amministrazione e Funzionamento)** per nuova numerazione e riformulazione in tema di nomina e competenza del Consiglio di Amministrazione, precisando che restano sostanzialmente invariati i successivi articoli ad eccezione della nuova numerazione.
- **articolo 22 (Comitato scientifico)** ex articolo 19 per talune modifiche riguardanti il numero dei componenti e la loro designazione;
- **articolo 24 (Scritture contabili e bilancio)** ex articolo 21 per lievi modifiche in tema di deposito del bilancio.

Dopo breve discussione e qualche chiarimento, l'Assemblea con il voto favorevole di tutti gli intervenuti, aventi diritto al voto, nessuno astenuto, e quindi all'unanimità degli intervenuti

DELIBERA

- di approvare integralmente il seguente nuovo testo dello statuto sociale contenente le modifiche proposte dal Presidente nonché la remunerazione degli articoli e la loro sequenza tematica:

"STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"FONDAZIONE PIETRO GIACOMO RUSCONI, VILLA GHIGI, PER L'INNOVAZIONE URBANA"

1. Costituzione della Fondazione

1.1 È costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile una fondazione di partecipazione sotto la denominazione: "Fondazione Pietro Giacomo

Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana"; nelle comunicazioni può essere usata anche la forma "**Fondazione IU Rusconi Ghigi**" (anche la "Fondazione").

1.2 Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

1.3 La Fondazione deriva dalla fusione per incorporazione della "Fondazione per l'Innovazione Urbana" e della "Fondazione Villa Ghigi" nella "Fondazione Pietro Giacomo Rusconi" ed opera in continuità con le attività e le finalità delle stesse.

2. Obiettivi e Attività Istituzionali

2.1 La Fondazione promuove l'innovazione urbana di Bologna attraverso il metodo dell'immaginazione civica, per costruire un futuro di giustizia ambientale e sociale per tutte le cittadine e i cittadini, per contrastare le disuguaglianze, per promuovere la cura dei beni comuni e la biodiversità.

Finalità della Fondazione è contribuire ad affrontare le attuali sfide climatiche, sociali ed economiche, attraverso **la promozione in ambito culturale e artistico, la valorizzazione e la tutela del patrimonio architettonico**, gli strumenti del coinvolgimento civico, della formazione e della condivisione, della ricerca collaborativa e dell'innovazione, **dell'educazione ambientale**, della cooperazione economica e della transizione digitale inclusiva.

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito di rigenerazione del territorio e tutela dell'ambiente, di educazione e sostegno delle giovani generazioni, di abilitazione delle comunità e promozione culturale e artistica.

La Fondazione realizza attività di interesse pubblico, svolte a beneficio della collettività dandone adeguata informazione e stimolando la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, delle studentesse e degli studenti dell'Università di Bologna **e di tutte le scuole di ogni ordine e grado**, e favorendo le diverse forme di collaborazione tra i differenti attori della città, in forte sinergia con i Quartieri.

La Fondazione costruisce reti e alleanze con altri enti e soggetti in ambito regionale, nazionale e internazionale con lo scopo di promuovere l'innovazione in ambito urbano e il metodo dell'immaginazione civica attraverso lo scambio di competenze e la costruzione di progetti condivisi.

La Fondazione persegue le sue finalità anche attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio e la gestione di edifici, **aree verdi pubbliche** e spazi aperti.

La Fondazione opera in modo integrato e multiscalare con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- **Divulgazione, educazione, formazione** - attività di educazione ambientale e civica, in particolare rivolte alle scuole **di ogni ordine e grado (anche attraverso percorsi di outdoor education)**, campagne di informazione e sensibilizzazione, percorsi formativi inclusivi e trasversali in materia di **ambiente**, prossimità e innovazione.

- **Metodi e progettazione di percorsi e processi** - percorsi di ascolto, collaborazione e partecipazione in relazione a progetti e politiche della città e dei suoi quartieri e alla cura e rigenerazione dei beni comuni urbani. Orga-

nizzazione di iniziative di abilitazione dei cittadini quali protagonisti attivi e consapevoli della vita pubblica della città e del territorio **e ai suoi aspetti turistici ed escursionistici.**

- **Promozione del territorio e del patrimonio culturale e artistico, valorizzazione dell'impresa locale** - iniziative di promozione del territorio e della cultura urbana, volte al coinvolgimento dei diversi interlocutori interessati alla trasformazione materiale e immateriale della città e del territorio.

- **Ideazione di strategie e proposte per la rigenerazione del territorio/tutela e gestione del patrimonio e dello spazio urbano** - promozione di azioni progettuali, di interventi temporanei, di iniziative culturali e artistiche, finalizzate alla rigenerazione del territorio, alla valorizzazione e tutela dell'ambiente costruito e naturale **(con particolare riferimento all'incremento della biodiversità)**, alla cura del patrimonio storico e artistico del centro storico e dei portici Unesco.

- **Ricerca collaborativa per la transizione ambientale e digitale** - attività di ricerca-azione in relazione alle sfide che la trasformazione continua della città si trova ad affrontare, con attenzione all'uso civico dei dati, alla loro visualizzazione, alla realizzazione e mantenimento del gemello digitale della città, anche tramite laboratori di innovazione capaci di sviluppare e raccogliere proposte per nuove idee, servizi e prodotti. Promozione di studi e ricerche nel campo della tutela e della gestione ambientale e della valorizzazione e fruizione degli aspetti naturali e storico-paesaggistici del territorio **nell'ottica del turismo sostenibile.**

- **Progetti di prossimità e inclusione** - attività capillari di presenza sul territorio, in stretta relazione con i Quartieri per la promozione e svolgimento di processi di capacitazione delle comunità, mutualistici e azioni solidaristiche a favore di soggetti in condizione di vulnerabilità; predisposizione di servizi diretti ad indagare e soddisfare bisogni sociali, formativi o lavorativi.

La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, e attività di raccolta fondi secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore.

La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità può gestire direttamente iniziative, attività e servizi e può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale.

3. Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1 In armonia con la propria genesi, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

3.2 Le attività della Fondazione potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati che non siano in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima.

3.3 La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico della Repubblica Italiana, valutate come complementari e sinergiche dai Fondatori, escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei membri della Fondazione stessa.

3.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati per il perseguimento degli scopi statutari;
- b) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti

per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;

c) stipulare contratti di acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel precedente art. 2;

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

f) svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, purché complementari e sinergiche rispetto alle attività svolte dai Fondatori;

g) sostenere progetti e iniziative promossi da terzi, coerenti con gli scopi della Fondazione, anche mediante l'erogazione di contributi in denaro, l'assegnazione di spazi o l'attribuzione di altre misure di sostegno economico;

h) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

3.5 Nell'ambito delle proprie attività e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

4. Sede

4.1 La sede della Fondazione è posta in Bologna.

4.2 Sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituite nell'ambito della Regione Emilia-Romagna per svolgere sia attività primarie, sia attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale.

5. Patrimonio della Fondazione

5.1 Il patrimonio della Fondazione (il "Patrimonio") è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione.

5.2 Il **Fondo di dotazione** della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione iniziale corrisposto dai membri fondatori (i "Fondatori");

b) dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori espressamente destinati al Patrimonio;

c) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e soggetti fisici o giuridici privati;

d) dai beni mobili ed immobili espressamente destinati al Patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

e) dalle elargizioni fatte da Enti, soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;

f) dagli avanzi di gestione che per Statuto devono essere obbligatoriamente accantonati a Patrimonio;

g) dalle rendite non utilizzate, che possono essere destinate a incrementare il patrimonio in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione coerentemente con le finalità della medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, prudenza ed eticità coniugati con l'equilibrata e costante red-

ditività del patrimonio stesso.

5.3 In caso di recesso di un Fondatore:

- la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione;
- le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

5.4 Il **Fondo di gestione** della Fondazione è composto:

- a) dai conferimenti, ordinari o straordinari, in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, accantonato l'importo destinato a fondo di dotazione;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) da eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti ovvero dalla cessione dei risultati di ricerche finalizzate;
- d) da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio;
- e) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti fisici o giuridici privati non espressamente destinati al Patrimonio;
- f) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- g) da eventuali sponsorizzazioni ricevute per la realizzazione delle proprie attività.

I contributi a Fondo di gestione e i beni risultanti dall'attività della Fondazione costituiscono riserve disponibili se non diversamente disposto. Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.5 Ogni attività di tipo commerciale eventualmente svolta nell'ambito delle iniziative di cui sopra, deve intendersi sempre strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e deve comunque avere un carattere non prevalente nell'ambito dei proventi della Fondazione.

6. Criteri di gestione del Patrimonio

6.1 Il Patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari di cui al precedente art. 2, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

6.2 Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del Patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare alle attività istituzionali della Fondazione un flusso di risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione stessa;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali.

6.3 Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

6.4 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dai Fondatori, le decisioni in merito alla

definizione delle eventuali politiche di investimento del Patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione relaziona periodicamente **l'Assemblea** circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti. Il Consiglio di Amministrazione, verifica periodicamente, con cadenza almeno semestrale, unitamente al **Direttore**, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie elaborate.

7. Esercizio finanziario e Bilancio

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 La proposta di bilancio consuntivo, predisposta dal Direttore, è approvata dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta all'Assemblea che la approva entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio, con la Relazione sulla gestione sociale, deve essere comunicato dal Direttore all'organo di controllo e/o al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve approvarlo.

Il bilancio, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione, dalla relazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve essere trasmessa a tutti i soci almeno trenta giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea che deve approvarlo e deve restare depositato presso la sede della Fondazione durante i 15 (quindici) giorni precedenti l'assemblea.

7.3 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.

7.4 Le obbligazioni sono contratte solo se trovano copertura nell'ambito della programmazione economico-finanziaria della Fondazione, anche a tutela dell'integrità del Fondo di dotazione.

7.5 L'eventuale risultato gestionale di esercizio dovrà essere utilizzato prioritariamente alla ricostruzione del Patrimonio se intaccato da perdite pregresse.

7.6 È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

7.7 Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti. Nella nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

8. Fondatori

8.1 La Fondazione è aperta alla partecipazione di nuovi soggetti giuridici pubblici o privati, residenti in Italia o all'estero che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, siano in grado di concorrere alla realizzazione degli scopi della Fondazione secondo le modalità successivamente specificate e compatibilmente con le finalità statutarie.

8.2 Sono Fondatori i soggetti che sono già tali nella Fondazione o che subentreranno successivamente con la qualifica di Fondatori.

8.3 I Fondatori contribuiscono al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione della Fondazione mediante apporti in natura, in prestazione d'opera o in denaro, per un valore che sarà proposto dal **Direttore**, al Consiglio di Amministrazione della Fondazione e all'Assemblea.

8.4 L'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti ai componenti dell'Assemblea stessa, potrà attribuire la qualifica di Fondatore alle persone giuridiche, pubbliche o private che, pur non avendo partecipato all'atto costitutivo, deliberino di aderire alla Fondazione a tale titolo e di contribuire stabilmente al Patrimonio e al Fondo di gestione, mediante significativi apporti, in denaro o in natura o in prestazione d'opera, secondo la proposta formulata dal richiedente, approvata dal **Direttore**, dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall'Assemblea.

I Fondatori, ammessi alla Fondazione successivamente alla sua costituzione hanno la stessa posizione, diritti e doveri dei Fondatori originari.

I Fondatori hanno diritto di nominare gli organi della Fondazione secondo quanto riportato negli articoli seguenti.

9. Partecipazione alla Fondazione

9.1 I soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 8 che intendono partecipare alla Fondazione devono avanzare domanda rivolta al **Direttore**.

9.2 La domanda dovrà contenere:

- a) il nome, la ragione sociale o la denominazione e l'indirizzo o la sede legale del soggetto richiedente;
- b) la documentazione concernente l'attività svolta dal soggetto richiedente e i suoi piani di sviluppo;
- c) la sottoscrizione da parte del soggetto richiedente;
- d) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto della Fondazione e delle delibere già adottate;
- e) l'indicazione dei programmi/attività ai quali è potenzialmente interessato a partecipare;
- f) la qualifica di partecipazione con cui si richiede l'ammissione e l'entità dei contributi/ liberalità/ conferimenti;
- g) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.

9.3 La domanda di ammissione come Fondatori viene sottoposta al parere del **Consiglio di Amministrazione** e all'approvazione dell'Assemblea, che delibera l'ammissione e le relative modalità con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti ai componenti dell'Assemblea stessa.

10. Esclusione e recesso

10.1 **L'assemblea** in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al presente Statuto l'esclusione di Fondatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

10.2 L'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali, ad

eccezione delle procedure di concordato preventivo con continuità aziendale;
d) la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

10.3 L'esclusione può essere deliberata anche con riferimento alle più gravi violazioni delle norme dettate dal Codice etico eventualmente adottato ai sensi del presente Statuto. Nell'eventualità in cui la Fondazione abbia adottato il Codice etico, i Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione ad eccezione delle ipotesi più gravi delle norme dallo stesso dettate.

10.4 I Fondatori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato **al Direttore** con lettera raccomandata o via P.E.C. con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'esercizio ed ha efficacia dall'esercizio successivo a quello in cui è esercitato.

10.5 La perdita della qualifica di Fondatore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentanza all'interno degli organi della Fondazione stessa.

10.6 In caso di cessazione ed estinzione della persona giuridica Fondatore, a seguito di liquidazione per qualsivoglia motivo, l'Assemblea della Fondazione può deliberare la trasmissione dei diritti amministrativi e di rappresentanza all'interno degli organi della Fondazione dell'ente cessato/estinto ovvero cedere/assegnare gli stessi a soggetti terzi, sempre qualora la natura giuridica dell'ente cessato/estinto o del nuovo soggetto aggiudicatario, consenta l'individuazione di figure socie destinatarie di un riparto finale di liquidazione.

Art. 11 Membri Sostenitori e Membri Ordinari

Sono Membri Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e nella misura stabilita annualmente **dall'Assemblea**.

I sostenitori potranno destinare, **del tutto o in parte, il proprio contributo** a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I Sostenitori sono ammessi con determina adottata dal Direttore, nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti di cui la Fondazione potrà dotarsi.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Sostenitori, dopo l'ammissione, hanno diritto di nominare gli organi della Fondazione secondo quanto riportato negli articoli seguenti.

Sono Membri Ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e nella misura stabilita annualmente **dall'Assemblea**, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Membro Ordinario può essere attribuita, anche senza alcun versamento di contributi, conferimento di attività o di beni, a persone o enti senza scopo di lucro ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività, presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.

Esclusione: L'esclusione dei Membri Sostenitori e Membri Ordinari è delibe-

rata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- mancata corresponsione delle contribuzioni, dei conferimenti o mancata esecuzione delle prestazioni dovute;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione.

In ogni caso di esclusione, non si possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul patrimonio.

Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e di liquidazione.

Recesso: I Membri Sostenitori e i Membri Ordinari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, previa comunicazione scritta al **Direttore**, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.

In ogni caso di recesso, non si possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul patrimonio.

12. Organi della Fondazione

12.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea;
- c) **il Consiglio di Amministrazione**
- d) l'Organo di Controllo e l'eventuale Organo di Revisione;
- e) il Direttore;
- f) il Comitato Scientifico.

12.2 La remunerazione delle cariche segue le regole di legge, anche con riferimento alle disposizioni espressamente dettate per i Fondatori.

13. Presidente della Fondazione

13.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea su designazione del Sindaco del Comune di Bologna.

13.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri organi della Fondazione.

13.3 Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea e approva l'ordine del giorno dei lavori.

13.4 Il Presidente della Fondazione, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente se nominato, ovvero da **un Consigliere** da lui delegato ovvero **dal Consigliere** più anziano.

14. Assemblea

14.1 L'Assemblea è composta da tutti i Fondatori, rappresentati dal proprio legale rappresentante o suo delegato, nonché dai Membri Sostenitori e dai Membri Ordinari in regola con i pagamenti dei contributi.

14.2 Ogni Membro può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla Fondazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di facoltà ed eventuali limiti della delega. Ogni componente dell'Assemblea può essere portatore al massimo di una delega.

14.3 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o **più componenti del Consiglio di Amministrazione** o tanti Membri che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla loro approvazione. In particolare, l'Assemblea:

- a) definisce le linee di indirizzo strategico della Fondazione;
- b) delibera in merito alle modifiche dello Statuto (alla presenza di un notaio); fatto salvo quanto infra indicato;
- c) nomina l'Organo di Controllo della Fondazione, indicandone anche il Presidente **se collegiale**, e ne definisce i compensi;
- d) nomina il Comitato Scientifico;
- e) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- f) determina annualmente, entro il 30 settembre dell'anno precedente, la misura minima dei contributi dovuti da ciascun sostenitore, così da permettere la predisposizione del bilancio preventivo;**
- g) delibera sulla destinazione degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;**
- h) approva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le proposte dei Fondatori sulla parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare all'incremento del Patrimonio;**
- i) determina la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi diversi dai precedenti da destinare ad eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;**
- l) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e ne definisce i compensi in base alle deleghe gestionali attribuite;
- m) nomina il Presidente della Fondazione e ne determina il compenso;
- n) delibera in merito all'ammissione di Fondatori;
- o) può proporre **obiettivi** non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;
- p) può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- q) delibera sullo scioglimento o trasformazione della Fondazione, con le maggioranze previste all'art. 26;
- r) delibera con le maggioranze previste all'art. 26 la richiesta di scioglimento della Fondazione alle Autorità pubbliche previste dall'ordinamento nei confronti delle fondazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 nonché del Codice Civile,
- s) approva la Relazione Programmatica redatta dal **Direttore**;
- t) delibera in merito all'eventuale adozione di un Codice Etico, su proposta del **Consiglio di Amministrazione**.

15. Funzionamento dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione mediante avviso agli aventi diritto, tramite PEC, mail con avviso di ricevimento, raccomandata a.r. spedita al domicilio di ciascun Membro o con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico comportante la certezza di ricezione, ricevuto almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Alle riunioni dell'Assemblea, sono invitati anche i **componenti del Consiglio di Amministrazione**, i sindaci **nonché il Direttore** (che però non partecipa-

no al calcolo del quorum costitutivo e deliberativo) con un preavviso di giorni otto mediante PEC, mail con avviso di ricevimento, raccomandata a.r. o con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico comportante la certezza di ricezione.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Presidente ha tuttavia la facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

15.2 In mancanza delle formalità di cui al punto precedente, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i Fondatori, i Membri Sostenitori e i Membri Ordinari (personalmente o tramite rappresentante), **i componenti del Consiglio di Amministrazione**, i membri dell'Organo di Controllo, purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare. In tutti gli altri casi si applicano le norme del Codice Civile in materia di assemblee dei soci di società per azioni.

15.3 L'Assemblea può tenersi, con interventi in remoto dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soggetti che lo compongono; è pertanto necessario che:

a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di: (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione; (ii) regolare lo svolgimento dell'adunanza; e (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria e salvo il caso di assemblea da tenersi esclusivamente con mezzi di telecomunicazione) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, ovvero la piattaforma di audio video conferenza.

15.4 Ogni Membro ha a disposizione un voto nell'Assemblea.

15.5 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto o da norme di legge inderogabili. L'Assemblea delibera a maggioranza dei partecipanti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto o da norme di legge inderogabili.

15.6 L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, delibera in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligando tutti i Membri, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso da esercitarsi a norma di legge e di Statuto.

15.7 L'Assemblea si tiene almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno e per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di giugno.

15.8 L'Assemblea è presieduta, senza potere di voto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, assenza o nel caso

di argomenti posti all'ordine del giorno di possibile conflitto, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano; in mancanza, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dagli intervenuti. Al fine di constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea è tenuto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, e la validità delle eventuali deleghe; allo stesso Presidente spetta dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea nonché accertare e proclamare l'esito delle deliberazioni.

15.9 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, non componente dell'Assemblea, nominato dagli intervenuti, salvo che, per disposizione di legge o per volontà del Presidente stesso, il verbale non debba essere redatto da un notaio.

15.10 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario (o dal notaio, se presente). In particolare, dal verbale devono risultare: (i) la data della riunione; (ii) l'identità dei soggetti intervenuti alla riunione (anche per allegato); (iii) gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente; (iv) le modalità e il risultato delle votazioni, con specifica indicazione dei Membri favorevoli, astenuti o dissenzienti; e (v) su eventuale richiesta dei Membri, un sunto delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle riunioni dell'Assemblea.

16. Direttore

16.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra persone di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della Fondazione e della gestione di enti simili.

Il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce il compenso e ne determina le funzioni ed i poteri nell'ambito di quanto prescritto al presente articolo. Al Direttore spetta la responsabilità della gestione amministrativa e operativa della Fondazione.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza che la sua presenza sia conteggiata ai fini della determinazione dei relativi quorum costitutivi.

Al Direttore spetta, in particolare, sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee programmatiche e il bilancio preventivo e consuntivo per il successivo esame da parte dell'Assemblea.

16.2 L'Amministrazione della Fondazione è affidata al Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione come sopra indicato.

16.3 Non può essere nominato Direttore e, se nominato, decade dall'ufficio, il soggetto che sia dichiarato in procedura di liquidazione giudiziale, interdetto o inabilitato o colui che sia condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

16.4 Il Direttore deve rispettare il disposto dell'art. 2391 del Codice Civile in materia di conflitto di interessi, pertanto tale conflitto è regolato dal contenuto del suddetto articolo.

In particolare il Direttore dovrà informarne il Consiglio di Amministrazione che potrà avocare a sé la decisione in eventuale conflitto di interessi.

16.5 Il Direttore resta in carica per il periodo determinato, volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi. L'incarico di Direttore scade

con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio per il quale è stato nominato, e può essere rieleggibile.

16.6 Il Direttore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato o al Sindaco Unico.

16.7 La cessazione dall'incarico del Direttore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Direttore è stato nominato.

17. Attribuzioni Amministrative Direttore.

17.1 Il Direttore nel rispetto e nei limiti di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Fondazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea.

17.2 La gestione straordinaria della Fondazione può essere esercitata dal Direttore previa delibera e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore:

- a) predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio corredato della relazione, il tutto da sottoporre all'approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- b) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati e donazioni, con facoltà di compiere i relativi atti;
- c) propone, previa sua valutazione, al Consiglio di Amministrazione l'apertura e chiusura di unità locali e sedi secondarie;
- d) sottopone, previa sua valutazione, al Consiglio di Amministrazione la costituzione ovvero la partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
- e) compie tutti gli ulteriori atti di ordinaria amministrazione non compresi nelle lettere precedenti;
- f) sottopone al Consiglio di Amministrazione per approvazione eventuali atti di straordinaria amministrazione;
- g) sottopone al Consiglio di Amministrazione, una Relazione Programmatica contenente le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
- h) sottopone per approvazione al Consiglio di Amministrazione, i contenuti essenziali delle eventuali convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati all'attività della Fondazione;
- i) predispone eventuali regolamenti per il funzionamento della Fondazione da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- l) coadiuva il Consiglio di Amministrazione in tutti i compiti attribuiti a tale organo attribuiti dal presente statuto e dall'Assemblea.

18. Rappresentanza

18.1 Il Direttore ha la legale rappresentanza della Fondazione nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dall'art. 17 del presente statuto.

18.2 Il Direttore può conferire procure speciali a terzi o deleghe a terzi per singoli atti o per determinate categorie di atti.

19. Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) Componenti, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea, di cui rispetti-

vamente 4 (quattro) su designazione del Comune di Bologna e uno su designazione del Rettore dell'Università di Bologna, tenendo conto del rispetto, per quanto possibile, del principio di equilibrio di genere.

19.2 Non può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, decade dall'ufficio, il soggetto che sia dichiarato in procedura di liquidazione giudiziale, interdetto o inabilitato o colui che sia condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

19.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono rispettare il disposto dell'art. 2391 del Codice Civile in materia di conflitto di interessi; pertanto tale conflitto è regolato dal contenuto del suddetto articolo.

19.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato, volta per volta, dall'Assemblea in sede di nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi. Essi terminano il proprio incarico con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio per il quale sono nominati. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

19.5 Il componente che rinunci all'incarico d'ufficio deve comunicare le proprie dimissioni in forma scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato o al Sindaco Unico ed altresì al Direttore.

19.6 La cessazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito, intendendosi per tale il giorno in cui si riunisce per la prima volta il nuovo organo. Se nei successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine il Consiglio di Amministrazione non avrà provveduto a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, dovrà provvedervi l'Organo di controllo senza ulteriore indugio.

19.7 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, purché la maggioranza dei componenti sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno sostituiti secondo quanto previsto dal presente Statuto per la nomina degli stessi. I componenti così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso i componenti rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e fino alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dovranno limitarsi alle sole attività correnti.

19.8 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente, il quale dura in carica per la durata del mandato dell'intero Consiglio.

20. Consiglio di Amministrazione - Funzionamento

20.1 Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il **Consiglio di Amministrazione**, nella **sede della Fondazione** o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei compo-

nenti. Lo stesso Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché tutti i componenti siano informati sulle materie da trattare.

20.2 La convocazione del Consiglio **di Amministrazione** è effettuata mediante raccomandata a.r., PEC o mail con prova della consegna o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, spedita al domicilio di ciascun componente e dei Sindaci effettivi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, entro 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio **di Amministrazione** potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando si trovino riuniti in qualsiasi luogo tutti i componenti

e siano presenti tutti i Sindaci effettivi ovvero il Sindaco Unico; resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

20.3 Il Consiglio **di Amministrazione** può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Nell'avviso di convocazione è possibile stabilire che la riunione si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

20.4 Il Consiglio **di Amministrazione** è presieduto dal suo Presidente, oppure, in caso di assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di impedimento del Vice Presidente, il Consiglio **di Amministrazione** è presieduto dal componente più anziano di età. Su proposta del Presidente del Consiglio **di Amministrazione** o di chi ne fa le veci, il Consiglio **di Amministrazione** può nominare di volta in volta un Segretario scegliendolo anche fra persone estranee alla Fondazione.

20.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio **di Amministrazione** è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale la decisione cui accede il voto di chi presiede.

20.6 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto e delibera in merito alla Relazione Programmatica contenente le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi proposta e compilata dal Direttore;**
- b) in relazione a quanto previsto all'articolo 8.1 del presente statuto esprime parere favorevole per l'attribuzione di qualifica di Fondatore da sottoporre all'Assemblea;**
- c) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dal Direttore da sottoporre successivamente all'Assemblea;**
- d) approva il regolamento della Fondazione, predisposto dal Direttore;**

- e) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione per quanto non di competenza dell'assemblea;
- f) delibera in merito all'apertura e chiusura di unità locali e sedi secondarie sottoposte dal Direttore;
- g) delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni sottoposte dal Direttore;
- h) delibera in merito ad eventuali atti di straordinaria amministrazione sottoposti dal Direttore;
- i) delibera in merito ad eventuali convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati all'attività della Fondazione i cui contenuti essenziali sono stati già valutati dal Direttore.

21. Organo di Controllo ed eventuale Organo di Revisione

21.1 L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo che può essere monocratico o Collegiale e ne determina il compenso.

21.2 Il Sindaco Unico deve essere un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

21.3 Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri effettivi tra cui il Presidente e di 2 (due) supplenti. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea. Dei tre membri effettivi, almeno due, fra cui il Presidente, devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

21.4 L'organo di controllo resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

21.5 All'Organo di Controllo della Fondazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dalla legge per l'Organo di Controllo delle società a responsabilità limitata.

21.6 All'Organo di Controllo spetta la funzione di controllo contabile e la revisione legale dei conti. È comunque data facoltà all'Assemblea di attribuire la revisione legale ad un revisore, o ad una società di revisione, iscritti all'Albo dei revisori; in questo caso non è necessario che il Sindaco Unico o i Sindaci siano revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

21.7 Il Sindaco che non partecipa nel corso di un anno solare a 2 (due) riunioni del Collegio senza adeguata giustificazione, decade dall'incarico; in tal caso, subentra il supplente più anziano d'età sino alla successiva riunione dell'Assemblea che provvederà alla nuova nomina.

21.8 I componenti dell'Organo di Controllo sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

21.9 L'Organo di Controllo esprime un parere sul Bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo.

22. Comitato Scientifico

22.1 Il Comitato Scientifico è un organo consultivo sugli aspetti scientifici, culturali e divulgativi delle attività della Fondazione ed è composto da un numero di componenti **compreso tra 5 (cinque) e 10 (dieci)** membri, nominati dall'Assemblea, **di cui la metà più uno, compreso il Presidente, su designazione del Rettore dell'Università di Bologna.**

22.2 I componenti del Comitato devono essere individuati tra persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie attinenti alle

finalità, agli obiettivi e ai programmi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

In relazione alle proprie funzioni consultive, il Comitato può indicare **al Consiglio di Amministrazione** ed al **Direttore**, gli atti che ritiene opportuni e vantaggiosi per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa e fornire pareri e indicazioni su atti e attività progettuali che il Consiglio gli sottopone.

Le determinazioni del Comitato Scientifico non sono vincolanti.

23. Commissioni Consultive

23.1 Il **Consiglio di Amministrazione**, qualora lo ritenga utile, può costituire e/o avvalersi, determinandone composizione, compiti e durata, Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo o operativo a determinate attività del Consiglio stesso.

23.2 Possono essere chiamati a partecipare singoli membri **del Consiglio di Amministrazione** e/o del Comitato Scientifico ovvero soggetti esterni alla Fondazione, in ragione della specifica esperienza e professionalità.

24. Scritture contabili e bilancio

24.1 La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni normative.

24.2 Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili, e approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

24.3 Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della Fondazione, insieme con le relazioni del Direttore, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea di approvazione. Copia del bilancio, unitamente al verbale della seduta dell'Assemblea in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge, e trasmessa ai soggetti aderenti.

25. Personale della Fondazione

25.1 La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente con l'applicazione del C.C.N.L. del Commercio.

26. Codice etico

26.1 La Fondazione può adottare un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento, predisposto **dal Direttore**, sottoposto al controllo del **Consiglio di Amministrazione** e approvato dall'Assemblea.

27. Operazioni Straordinarie

27.1 Sono consentite le operazioni straordinarie in conformità a quanto previsto dagli articoli 16, 42bis e 2500 octies del Codice Civile. **La relativa delibera sarà di competenza dell'Assemblea.**

28. Durata ed Estinzione della Fondazione

28.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

28.2 La Fondazione si estingue, per le cause previste dal codice civile, su proposta dell'Assemblea assunta con il voto favorevole dei quattro quinti dei propri membri e comunque con il voto favorevole del Comune di Bologna e degli altri fondatori.

Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito l'Organo di Revisione, se nominato, a Enti, Fondazioni o Associazioni che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.

29. Controlli

La Fondazione è soggetta agli ordinari controlli svolti dalle Autorità competenti, ai sensi delle norme del codice civile e delle leggi speciali, nazionali e regionali, vigenti in materia.

30. Clausola di chiusura

30.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia di fondazioni di partecipazione

31. Foro Competente

31.1 Il Tribunale di Bologna è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Membri relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.".

Proseguendo con la trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno il Presidente invita l'Assemblea a deliberare la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, anche per adeguamento alle previsioni del nuovo articolo 19.1 dello statuto sociale.

A tal fine precisa che il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà formato da cinque componenti di cui quattro designati dal Comune di Bologna e un componente designato dal Rettore dell'Università di Bologna.

Quindi propone per la carica di componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per tre esercizi, i signori:

- **PANARO OSVALDO**

-VIGNOLI CRISTIANA

-TONDELLI SIMONA

-GALLO LUCIANO

- GHEDUZZI SIMONE

-tutti domiciliati presso la sede legale attualmente in Bologna, Via G. Petroni n. 9, ai quali verrà comunicata la nomina per la relativa accettazione.

A questo punto l'Assemblea con il voto favorevole di tutti gli intervenuti, nessuno astenuto, e quindi all'unanimità degli intervenuti, come il Presidente ha accertato e dichiarato, - subordinatamente all'approvazione da parte del competente ufficio della Regione Emilia Romagna delle modifiche statutarie come sopra apportate

DELIBERA

- di stabilire che la Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi, composto dai signori:

- **PANARO OSVALDO**

- VIGNOLI CRISTIANA

- TONDELLI SIMONA

- GALLO LUCIANO

- GHEDUZZI SIMONE

Tutti domiciliati presso la sede legale attualmente in Bologna Via G. Petroni n.9

Terminando l'esposizione, in merito al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente in conformità a quanto previsto dall'art. 22.2 propone all'Assemblea di procedere alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico.

A tal fine precisa che il nuovo Comitato Scientifico sarà formato da 5 (cinque) membri di cui tre designati dal Rettore dell'Università di Bologna e due designati dal Comune di Bologna.

Quindi propone per la carica di componenti del nuovo Comitato Scientifico che resterà in carica per tre anni, i Signori:

- **Prof.ssa BENVENUTI GIULIANA**

- **Prof.ssa GUERRA MARIA LETIZIA**

- **Prof. DE LUIGI NICOLA**

- **Prof. VENTURI PAOLO**

- **Prof.ssa PALTRINIERI ROBERTA**

tutti domiciliati presso la sede legale attualmente in Bologna, Via G. Petroni n. 9, ai quali verrà comunicata la nomina per la relativa accettazione.

A questo punto l'Assemblea con il voto favorevole di tutti gli intervenuti, nessuno astenuto, e quindi all'unanimità degli intervenuti, come il Presidente ha accertato e dichiarato, - subordinatamente all'approvazione da parte del competente ufficio della Regione Emilia Romagna delle modifiche statutarie come sopra apportate

DELIBERA

- di nominare un Comitato Scientifico, che resterà in carica per tre anni, composto dai signori:

- **Prof.ssa BENVENUTI GIULIANA,**

- **Prof.ssa GUERRA MARIA LETIZIA**

- **Prof. DE LUIGI NICOLA**

- **Prof. VENTURI PAOLO**

-

Prof.ssa PALTRINIERI ROBERTA

tutti domiciliati presso la sede legale attualmente in Bologna, Via G. Petroni n. 9

Il Presidente mi consegna il testo integrale del nuovo statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per una più agevole lettura, previa sottoscrizione della Comparente e di me Notaio che ho omesso la lettura di tale allegato per espressa dispensa avutane dalla Comparente e dall'Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, poiché nessuno degli intervenuti presenti e collegati ha chiesto la parola, il Presidente ha dichiarato sciolta la riunione in sede straordinaria alle ore 13,03 (tredici e zero tre).

Le spese di questo atto e conseguenti formalità sono a carico della Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 13,30 (tredici e trenta).

Consta di ventidue fogli per quarantaquattro facciate scritte fin qui. FIRMATO: CRISTIANA VIGNOLI

RITA MERONE - NOTAIO

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
“FONDAZIONE PIETRO GIACOMO RUSCONI, VILLA GHIGI, PER
L’INNOVAZIONE URBANA”

1. Costituzione della Fondazione

1.1 È costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile una fondazione di partecipazione sotto la denominazione: “Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l’Innovazione Urbana”; nelle comunicazioni può essere usata anche la forma **“Fondazione IU Rusconi Ghigi”** (anche la “Fondazione”).

1.2 Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

1.3 La Fondazione deriva dalla fusione per incorporazione della “Fondazione per l’Innovazione Urbana” e della “Fondazione Villa Ghigi” nella “Fondazione Pietro Giacomo Rusconi” ed opera in continuità con le attività e le finalità delle stesse.

2. Obiettivi e Attività Istituzionali

2.1 La Fondazione promuove l’innovazione urbana di Bologna attraverso il metodo dell’immaginazione civica, per costruire un futuro di giustizia ambientale e sociale per tutte le cittadine e i cittadini, per contrastare le disuguaglianze, per promuovere la cura dei beni comuni e la biodiversità.

Finalità della Fondazione è contribuire ad affrontare le attuali sfide climatiche, sociali ed economiche, attraverso la promozione in ambito culturale e artistico, la valorizzazione e la tutela del patrimonio architettonico, gli strumenti del coinvolgimento civico, della formazione e della condivisione, della ricerca collaborativa e dell’innovazione, **dell’educazione ambientale**, della cooperazione economica e della transizione digitale inclusiva.

La Fondazione è un’istituzione di diritto privato, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito di rigenerazione del territorio e tutela dell’ambiente, di educazione e sostegno delle giovani generazioni, di abilitazione delle comunità e promozione culturale e artistica.

La Fondazione realizza attività di interesse pubblico, svolte a beneficio della collettività dandone adeguata informazione e stimolando la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, delle studentesse e degli studenti dell’Università di Bologna **e di tutte le scuole di ogni ordine e grado**, e favorendo le diverse forme di collaborazione tra i differenti attori della città, in forte sinergia con i Quartieri.

La Fondazione costruisce reti e alleanze con altri enti e soggetti in ambito regionale, nazionale e internazionale con lo scopo di promuovere l’innovazione in ambito urbano e il metodo dell’immaginazione civica attraverso lo scambio di competenze e la costruzione di progetti condivisi.

La Fondazione persegue le sue finalità anche attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio e la gestione di edifici, **aree verdi pubbliche** e spazi aperti.

La Fondazione opera in modo integrato e multiscalare con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- **Divulgazione, educazione, formazione** - attività di educazione ambienta-



le e civica, in particolare rivolte alle scuole **di ogni ordine e grado (anche attraverso percorsi di outdoor education)**, campagne di informazione e sensibilizzazione, percorsi formativi inclusivi e trasversali in materia di **ambiente**, prossimità e innovazione.

- **Metodi e progettazione di percorsi e processi** - percorsi di ascolto, collaborazione e partecipazione in relazione a progetti e politiche della città e dei suoi quartieri e alla cura e rigenerazione dei beni comuni urbani. Organizzazione di iniziative di abilitazione dei cittadini quali protagonisti attivi e consapevoli della vita pubblica della città e del territorio **e ai suoi aspetti turistici ed escursionistici**.

- **Promozione del territorio e del patrimonio culturale e artistico, valorizzazione dell'impresa locale** - iniziative di promozione del territorio e della cultura urbana, volte al coinvolgimento dei diversi interlocutori interessati alla trasformazione materiale e immateriale della città e del territorio.

- **Ideazione di strategie e proposte per la rigenerazione del territorio/tutela e gestione del patrimonio e dello spazio urbano** - promozione di azioni progettuali, di interventi temporanei, di iniziative culturali e artistiche, finalizzate alla rigenerazione del territorio, alla valorizzazione e tutela dell'ambiente costruito e naturale **(con particolare riferimento all'incremento della biodiversità)**, alla cura del patrimonio storico e artistico del centro storico e dei portici Unesco.

- **Ricerca collaborativa per la transizione ambientale e digitale** - attività di ricerca-azione in relazione alle sfide che la trasformazione continua della città si trova ad affrontare, con attenzione all'uso civico dei dati, alla loro visualizzazione, alla realizzazione e mantenimento del gemello digitale della città, anche tramite laboratori di innovazione capaci di sviluppare e raccogliere proposte per nuove idee, servizi e prodotti. Promozione di studi e ricerche nel campo della tutela e della gestione ambientale e della valorizzazione e fruizione degli aspetti naturali e storico-paesaggistici del territorio **nell'ottica del turismo sostenibile**.

- **Progetti di prossimità e inclusione** - attività capillari di presenza sul territorio, in stretta relazione con i Quartieri per la promozione e svolgimento di processi di capacitazione delle comunità, mutualistici e azioni solidaristiche a favore di soggetti in condizione di vulnerabilità; predisposizione di servizi diretti ad indagare e soddisfare bisogni sociali, formativi o lavorativi.

La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, e attività di raccolta fondi secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore.

La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità può gestire direttamente iniziative, attività e servizi e può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale.

3. Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1 In armonia con la propria genesi, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

3.2 Le attività della Fondazione potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati che non siano in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima.

3.3 La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale,

economico e scientifico della Repubblica Italiana, valutate come complementari e sinergiche dai Fondatori, escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei membri della Fondazione stessa.

3.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati per il perseguimento degli scopi statutari;
- b) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
- c) stipulare contratti di acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel precedente art. 2;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- f) svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, purché complementari e sinergiche rispetto alle attività svolte dai Fondatori;
- g) sostenere progetti e iniziative promossi da terzi, coerenti con gli scopi della Fondazione, anche mediante l'erogazione di contributi in denaro, l'assegnazione di spazi o l'attribuzione di altre misure di sostegno economico;
- h) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

3.5 Nell'ambito delle proprie attività e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

4. Sede

4.1 La sede della Fondazione è posta in Bologna.

4.2 Sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituite nell'ambito della Regione Emilia-Romagna per svolgere sia attività primarie, sia attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale.

5. Patrimonio della Fondazione

5.1 Il patrimonio della Fondazione (il "Patrimonio") è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione.

5.2 Il **Fondo di dotazione** della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione iniziale corrisposto dai membri fondatori (i "Fondatori");
- b) dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori espressamente destinati al Patrimonio;
- c) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e soggetti fisici o giuridici privati;
- d) dai beni mobili ed immobili espressamente destinati al Patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- e) dalle elargizioni fatte da Enti, soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;

f) dagli avanzi di gestione che per Statuto devono essere obbligatoriamente accantonati a Patrimonio;

g) dalle rendite non utilizzate, che possono essere destinate a incrementare il patrimonio in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione coerentemente con le finalità della medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, prudenza ed eticità coniugati con l'equilibrata e costante redditività del patrimonio stesso.

5.3 In caso di recesso di un Fondatore:

- la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione;

- le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

5.4 Il **Fondo di gestione** della Fondazione è composto:

- a) dai conferimenti, ordinari o straordinari, in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, accantonato l'importo destinato a fondo di dotazione;

- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- c) da eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti ovvero dalla cessione dei risultati di ricerche finalizzate;

- d) da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio;

- e) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti fisici o giuridici privati non espressamente destinati al Patrimonio;

- f) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- g) da eventuali sponsorizzazioni ricevute per la realizzazione delle proprie attività.

I contributi a Fondo di gestione e i beni risultanti dall'attività della Fondazione costituiscono riserve disponibili se non diversamente disposto. Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.5 Ogni attività di tipo commerciale eventualmente svolta nell'ambito delle iniziative di cui sopra, deve intendersi sempre strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e deve comunque avere un carattere non prevalente nell'ambito dei proventi della Fondazione.

6. Criteri di gestione del Patrimonio

6.1 Il Patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari di cui al precedente art. 2, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

6.2 Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del Patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;

- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare alle attività istituzionali della Fondazione un flusso di risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione stessa;

- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali.

6.3 Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

6.4 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dai Fondatori, le decisioni in merito alla definizione delle eventuali politiche di investimento del Patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione relaziona periodicamente **l'Assemblea** circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti. Il Consiglio di Amministrazione, verifica periodicamente, con cadenza almeno semestrale, **unitamente al Direttore**, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie elaborate.

7. Esercizio finanziario e Bilancio

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 La proposta di bilancio consuntivo, predisposta dal Direttore, è approvata dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta all'Assemblea che la approva entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio, con la Relazione sulla gestione sociale, deve essere comunicato dal Direttore all'organo di controllo e/o al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve approvarlo.

Il bilancio, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione, dalla relazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve essere trasmessa a tutti i soci almeno trenta giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea che deve approvarlo e deve restare depositato presso la sede della Fondazione durante i 15 (quindici) giorni precedenti l'assemblea.

7.3 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.

7.4 Le obbligazioni sono contratte solo se trovano copertura nell'ambito della programmazione economico-finanziaria della Fondazione, anche a tutela dell'integrità del Fondo di dotazione.

7.5 L'eventuale risultato gestionale di esercizio dovrà essere utilizzato prioritariamente alla ricostruzione del Patrimonio se intaccato da perdite pregresse.

7.6 È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

7.7 Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti. Nella nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e tra-

sparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

8. Fondatori

8.1 La Fondazione è aperta alla partecipazione di nuovi soggetti giuridici pubblici o privati, residenti in Italia o all'estero che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, siano in grado di concorrere alla realizzazione degli scopi della Fondazione secondo le modalità successivamente specificate e compatibilmente con le finalità statutarie.

8.2 Sono Fondatori i soggetti che sono già tali nella Fondazione o che subentreranno successivamente con la qualifica di Fondatori.

8.3 I Fondatori contribuiscono al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione della Fondazione mediante apporti in natura, in prestazione d'opera o in denaro, per un valore che sarà proposto dal **Direttore**, al Consiglio di Amministrazione della Fondazione e all'Assemblea.

8.4 L'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti ai componenti dell'Assemblea stessa, potrà attribuire la qualifica di Fondatore alle persone giuridiche, pubbliche o private che, pur non avendo partecipato all'atto costitutivo, deliberino di aderire alla Fondazione a tale titolo e di contribuire stabilmente al Patrimonio e al Fondo di gestione, mediante significativi apporti, in denaro o in natura o in prestazione d'opera, secondo la proposta formulata dal richiedente, approvata dal **Direttore**, dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall'Assemblea.

I Fondatori, ammessi alla Fondazione successivamente alla sua costituzione hanno la stessa posizione, diritti e doveri dei Fondatori originari.

I Fondatori hanno diritto di nominare gli organi della Fondazione secondo quanto riportato negli articoli seguenti.

9. Partecipazione alla Fondazione

9.1 I soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 8 che intendono partecipare alla Fondazione devono avanzare domanda rivolta al **Direttore**.

9.2 La domanda dovrà contenere:

- a) il nome, la ragione sociale o la denominazione e l'indirizzo o la sede legale del soggetto richiedente;
- b) la documentazione concernente l'attività svolta dal soggetto richiedente e i suoi piani di sviluppo;
- c) la sottoscrizione da parte del soggetto richiedente;
- d) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto della Fondazione e delle delibere già adottate;
- e) l'indicazione dei programmi/attività ai quali è potenzialmente interessato a partecipare;
- f) la qualifica di partecipazione con cui si richiede l'ammissione e l'entità dei contributi/ liberalità/ conferimenti;
- g) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.

9.3 La domanda di ammissione come Fondatori viene sottoposta al parere del **Consiglio di Amministrazione** e all'approvazione dell'Assemblea, che delibera l'ammissione e le relative modalità con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti ai componenti dell'Assemblea stessa.

10. Esclusione e recesso

10.1 L'**assemblea** in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al presente Statuto l'esclusione di Fondatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

10.2 L'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali, ad eccezione delle procedure di concordato preventivo con continuità aziendale;
- d) la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

10.3 L'esclusione può essere deliberata anche con riferimento alle più gravi violazioni delle norme dettate dal Codice etico eventualmente adottato ai sensi del presente Statuto. Nell'eventualità in cui la Fondazione abbia adottato il Codice etico, i Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione ad eccezione delle ipotesi più gravi delle norme dallo stesso dettate.

10.4 I Fondatori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato **al Direttore** con lettera raccomandata o via P.E.C. con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'esercizio ed ha efficacia dall'esercizio successivo a quello in cui è esercitato.

10.5 La perdita della qualifica di Fondatore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentanza all'interno degli organi della Fondazione stessa.

10.6 In caso di cessazione ed estinzione della persona giuridica Fondatore, a seguito di liquidazione per qualsivoglia motivo, l'Assemblea della Fondazione può deliberare la trasmissione dei diritti amministrativi e di rappresentanza all'interno degli organi della Fondazione dell'ente cessato/estinto ovvero cedere/assegnare gli stessi a soggetti terzi, sempre qualora la natura giuridica dell'ente cessato/estinto o del nuovo soggetto aggiudicatario, consenta l'individuazione di figure socie destinatarie di un riparto finale di liquidazione.

Art. 11 Membri Sostenitori e Membri Ordinari

Sono Membri Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e nella misura stabilita annualmente **dall'Assemblea**.

I sostenitori potranno destinare, **del tutto o in parte, il proprio contributo** a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I Sostenitori sono ammessi con determina adottata dal Direttore, nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti di cui la Fondazione potrà dotarsi.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Sostenitori, dopo l'ammissione, hanno diritto di nominare gli organi della Fondazione secondo quanto riportato negli articoli seguenti.

Sono Membri Ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e nella misura stabilita annualmente **dall'Assemblea**, ovvero

con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Membro Ordinario può essere attribuita, anche senza alcun versamento di contributi, conferimento di attività o di beni, a persone o enti senza scopo di lucro ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività, presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.

Esclusione: L'esclusione dei Membri Sostenitori e Membri Ordinari è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- mancata corresponsione delle contribuzioni, dei conferimenti o mancata esecuzione delle prestazioni dovute;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione.

In ogni caso di esclusione, non si possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul patrimonio.

Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e di liquidazione.

Recesso: I Membri Sostenitori e i Membri Ordinari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, previa comunicazione scritta al **Direttore**, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.

In ogni caso di recesso, non si possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul patrimonio.

12. Organi della Fondazione

12.1 Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente;

b) l'Assemblea;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) l'Organo di Controllo *e l'eventuale Organo di Revisione;*

e) il Direttore;

f) il Comitato Scientifico.

12.2 La remunerazione delle cariche segue le regole di legge, anche con riferimento alle disposizioni espressamente dettate per i Fondatori.

13. Presidente della Fondazione

13.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea su designazione del Sindaco del Comune di Bologna.

13.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri organi della Fondazione.

13.3 Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea e approva l'ordine del giorno dei lavori.

13.4 Il Presidente della Fondazione, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente se nominato, ovvero da **un Consigliere** da lui delegato ovvero **dal Consigliere** più anziano.

14. Assemblea

14.1 L'Assemblea è composta da tutti i Fondatori, rappresentati dal proprio

legale rappresentante o suo delegato, nonché dai Membri Sostenitori e dai Membri Ordinari in regola con i pagamenti dei contributi.

14.2 Ogni Membro può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla Fondazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di facoltà ed eventuali limiti della delega. Ogni componente dell'Assemblea può essere portatore al massimo di una delega.

14.3 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o **più componenti del Consiglio di Amministrazione** o tanti Membri che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla loro approvazione. In particolare, l'Assemblea:

- a) definisce le linee di indirizzo strategico della Fondazione;
- b) delibera in merito alle modifiche dello Statuto (alla presenza di un notaio); fatto salvo quanto infra indicato;
- c) nomina l'Organo di Controllo della Fondazione, indicandone anche il Presidente **se collegiale**, e ne definisce i compensi;
- d) nomina il Comitato Scientifico;
- e) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- f) determina annualmente, entro il 30 settembre dell'anno precedente, la misura minima dei contributi dovuti da ciascun sostenitore, così da permettere la predisposizione del bilancio preventivo;**
- g) delibera sulla destinazione degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;**
- h) approva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le proposte dei Fondatori sulla parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare all'incremento del Patrimonio;**
- i) determina la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi diversi dai precedenti da destinare ad eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;**
- l) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e ne definisce i compensi in base alle deleghe gestionali attribuite;
- m) nomina il Presidente della Fondazione e ne determina il compenso;
- n) delibera in merito all'ammissione di Fondatori;
- o) può proporre **obiettivi** non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;
- p) può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- q) delibera sullo scioglimento o trasformazione della Fondazione, con le maggioranze previste all'art. 26;
- r) delibera con le maggioranze previste all'art. 26 la richiesta di scioglimento della Fondazione alle Autorità pubbliche previste dall'ordinamento nei confronti delle fondazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 nonché del Codice Civile,
- s) approva la Relazione Programmatica redatta dal **Direttore**;
- t) delibera in merito all'eventuale adozione di un Codice Etico, su proposta del **Consiglio di Amministrazione**.

15. Funzionamento dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione mediante avviso agli aventi diritto, tramite PEC, mail con avviso di ricevimento, raccomandata a.r. spedita al domicilio di ciascun Membro o con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico comportante la certezza di ricezione, ricevuto almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Alle riunioni dell'Assemblea, sono invitati anche i **componenti del Consiglio di Amministrazione**, i sindaci **nonché il Direttore** (che però non partecipano al calcolo del quorum costitutivo e deliberativo) con un preavviso di giorni otto mediante PEC, mail con avviso di ricevimento, raccomandata a.r. o con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico comportante la certezza di ricezione.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Presidente ha tuttavia la facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

15.2 In mancanza delle formalità di cui al punto precedente, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i Fondatori, i Membri Sostenitori e i Membri Ordinari (personalmente o tramite rappresentante), i **componenti del Consiglio di Amministrazione**, i membri dell'Organo di Controllo, purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare. In tutti gli altri casi si applicano le norme del Codice Civile in materia di assemblee dei soci di società per azioni.

15.3 L'Assemblea può tenersi, con interventi in remoto dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soggetti che lo compongono; è pertanto necessario che:

a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di: (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione; (ii) regolare lo svolgimento dell'adunanza; e (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria e salvo il caso di assemblea da tenersi esclusivamente con mezzi di telecomunicazione) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, ovvero la piattaforma di audio video conferenza.

15.4 Ogni Membro ha a disposizione un voto nell'Assemblea.

15.5 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto o da norme di legge inderogabili. L'Assemblea delibera a maggioranza dei partecipanti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto o da norme di legge inderogabili.

15.6 L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, delibera in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligando tutti i Membri, ancorché non in-

tervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso da esercitarsi a norma di legge e di Statuto.

15.7 L'Assemblea si tiene almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno e per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di giugno.

15.8 L'Assemblea è presieduta, senza potere di voto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, assenza o nel caso di argomenti posti all'ordine del giorno di possibile conflitto, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano; in mancanza, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dagli intervenuti. Al fine di constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea è tenuto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, e la validità delle eventuali deleghe; allo stesso Presidente spetta dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea nonché accertare e proclamare l'esito delle deliberazioni.

15.9 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, non componente dell'Assemblea, nominato dagli intervenuti, salvo che, per disposizione di legge o per volontà del Presidente stesso, il verbale non debba essere redatto da un notaio.

15.10 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario (o dal notaio, se presente). In particolare, dal verbale devono risultare: (i) la data della riunione; (ii) l'identità dei soggetti intervenuti alla riunione (anche per allegato); (iii) gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente; (iv) le modalità e il risultato delle votazioni, con specifica indicazione dei Membri favorevoli, astenuti o dissenzienti; e (v) su eventuale richiesta dei Membri, un sunto delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle riunioni dell'Assemblea.

16. Direttore

16.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra persone di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della Fondazione e della gestione di enti simili.

Il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce il compenso e ne determina le funzioni ed i poteri nell'ambito di quanto prescritto al presente articolo. Al Direttore spetta la responsabilità della gestione amministrativa e operativa della Fondazione.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza che la sua presenza sia conteggiata ai fini della determinazione dei relativi quorum costitutivi.

Al Direttore spetta, in particolare, sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee programmatiche e il bilancio preventivo e consuntivo per il successivo esame da parte dell'Assemblea.

16.2 L'Amministrazione della Fondazione è affidata al Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione come sopra indicato.

16.3 Non può essere nominato Direttore e, se nominato, decade dall'ufficio, il soggetto che sia dichiarato in procedura di liquidazione giudiziale, interdetto o inabilitato o colui che sia condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

16.4 Il Direttore deve rispettare il disposto dell'art. 2391 del Codice Civile in materia di conflitto di interessi, pertanto tale conflitto è regolato

dal contenuto del suddetto articolo.

In particolare il Direttore dovrà informarne il Consiglio di Amministrazione che potrà avocare a sé la decisione in eventuale conflitto di interessi.

16.5 Il Direttore resta in carica per il periodo determinato, volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi. L'incarico di Direttore scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio per il quale è stato nominato, e può essere rieleggibile.

16.6 Il Direttore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato o al Sindaco Unico.

16.7 La cessazione dall'incarico del Direttore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Direttore è stato nominato.

17. Attribuzioni Amministrative Direttore.

17.1 Il Direttore nel rispetto e nei limiti di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Fondazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea.

17.2 La gestione straordinaria della Fondazione può essere esercitata dal Direttore previa delibera e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore:

- a) predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio corredato della relazione, il tutto da sottoporre all'approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- b) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati e donazioni, con facoltà di compiere i relativi atti;
- c) propone, previa sua valutazione, al Consiglio di Amministrazione l'apertura e chiusura di unità locali e sedi secondarie;
- d) sottopone, previa sua valutazione, al Consiglio di Amministrazione la costituzione ovvero la partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
- e) compie tutti gli ulteriori atti di ordinaria amministrazione non compresi nelle lettere precedenti;
- f) sottopone al Consiglio di Amministrazione per approvazione eventuali atti di straordinaria amministrazione;
- g) sottopone al Consiglio di Amministrazione, una Relazione Programmatica contenente le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
- h) sottopone per approvazione al Consiglio di Amministrazione, i contenuti essenziali delle eventuali convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati all'attività della Fondazione;
- i) predispone eventuali regolamenti per il funzionamento della Fondazione da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- l) coadiuva il Consiglio di Amministrazione in tutti i compiti attribuiti a tale organo attribuiti dal presente statuto e dall'Assemblea.

18. Rappresentanza

18.1 Il Direttore ha la legale rappresentanza della Fondazione nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dall'art. 17 del presente statuto.

18.2 Il Direttore può conferire procure speciali a terzi o deleghe a terzi per singoli atti o per determinate categorie di atti.

19. Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) Componenti, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea, di cui rispettivamente 4 (quattro) su designazione del Comune di Bologna e uno su designazione del Rettore dell'Università di Bologna, tenendo conto del rispetto, per quanto possibile, del principio di equilibrio di genere.

19.2 Non può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, decade dall'ufficio, il soggetto che sia dichiarato in procedura di liquidazione giudiziale, interdetto o inabilitato o colui che sia condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

19.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono rispettare il disposto dell'art. 2391 del Codice Civile in materia di conflitto di interessi; pertanto tale conflitto è regolato dal contenuto del suddetto articolo.

19.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato, volta per volta, dall'Assemblea in sede di nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi. Essi terminano il proprio incarico con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio per il quale sono nominati. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

19.5 Il componente che rinunci all'incarico d'ufficio deve comunicare le proprie dimissioni in forma scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato o al Sindaco Unico ed altresì al Direttore.

19.6 La cessazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito, intendendosi per tale il giorno in cui si riunisce per la prima volta il nuovo organo. Se nei successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine il Consiglio di Amministrazione non avrà provveduto a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, dovrà provvedervi l'Organo di controllo senza ulteriore indugio.

19.7 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, purché la maggioranza dei componenti sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno sostituiti secondo quanto previsto dal presente Statuto per la nomina degli stessi. I componenti così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso i componenti rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e fino alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dovranno

limitarsi alle sole attività correnti.

19.8 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente, il quale dura in carica per la durata del mandato dell'intero Consiglio.

20. Consiglio di Amministrazione - Funzionamento

20.1 Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il **Consiglio di Amministrazione**, nella **sede della Fondazione** o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei componenti. Lo stesso Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché tutti i componenti siano informati sulle materie da trattare.

20.2 La convocazione del **Consiglio di Amministrazione** è effettuata mediante raccomandata a.r., PEC o mail con prova della consegna o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, spedita al domicilio di ciascun componente e dei Sindaci effettivi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, entro 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza. Anche in difetto di convocazione, il **Consiglio di Amministrazione** potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando si trovino riuniti in qualsiasi luogo tutti i componenti

e siano presenti tutti i Sindaci effettivi ovvero il Sindaco Unico; resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

20.3 Il **Consiglio di Amministrazione** può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Nell'avviso di convocazione è possibile stabilire che la riunione si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

20.4 Il **Consiglio di Amministrazione** è presieduto dal suo Presidente, oppure, in caso di assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di impedimento del Vice Presidente, il **Consiglio di Amministrazione** è presieduto dal componente più anziano di età. Su proposta del Presidente del **Consiglio di Amministrazione** o di chi ne fa le veci, il **Consiglio di Amministrazione** può nominare di volta in volta un Segretario scegliendolo anche fra persone estranee alla Fondazione.

20.5 Per la validità delle deliberazioni del **Consiglio di Amministrazione** è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale la decisione cui accede il voto di chi presiede.

20.6 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto e delibera in merito alla Relazione Programmatica contenente le linee generali dell'attività della Fondazione

- ed i relativi obiettivi e programmi proposta e compilata dal Direttore;
- b) in relazione a quanto previsto all'articolo 8.1 del presente statuto esprime parere favorevole per l'attribuzione di qualifica di Fondatore da sottoporre all'Assemblea;
- c) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dal Direttore da sottoporre successivamente all'Assemblea;
- d) approva il regolamento della Fondazione, predisposto dal Direttore;
- e) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione per quanto non di competenza dell'assemblea;
- f) delibera in merito all'apertura e chiusura di unità locali e sedi secondarie sottoposte dal Direttore;
- g) delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni sottoposte dal Direttore;
- h) delibera in merito ad eventuali atti di straordinaria amministrazione sottoposti dal Direttore;
- i) delibera in merito ad eventuali convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati all'attività della Fondazione i cui contenuti essenziali sono stati già valutati dal Direttore.

21. Organo di Controllo ed eventuale Organo di Revisione

21.1 L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo che può essere monocratico o Collegiale e ne determina il compenso.

21.2 Il Sindaco Unico deve essere un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

21.3 Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri effettivi tra cui il Presidente e di 2 (due) supplenti. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea. Dei tre membri effettivi, almeno due, fra cui il Presidente, devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

21.4 L'organo di controllo resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

21.5 All'Organo di Controllo della Fondazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dalla legge per l'Organo di Controllo delle società a responsabilità limitata.

21.6 All'Organo di Controllo spetta la funzione di controllo contabile e la revisione legale dei conti. È comunque data facoltà all'Assemblea di attribuire la revisione legale ad un revisore, o ad una società di revisione, iscritti all'Albo dei revisori; in questo caso non è necessario che il Sindaco Unico o i Sindaci siano revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

21.7 Il Sindaco che non partecipa nel corso di un anno solare a 2 (due) riunioni del Collegio senza adeguata giustificazione, decade dall'incarico; in tal caso, subentra il supplente più anziano d'età sino alla successiva riunione dell'Assemblea che provvederà alla nuova nomina.

21.8 I componenti dell'Organo di Controllo sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

21.9 L'Organo di Controllo esprime un parere sul Bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo.

22. Comitato Scientifico

22.1 Il Comitato Scientifico è un organo consultivo sugli aspetti scientifici, culturali e divulgativi delle attività della Fondazione ed è composto da un numero di componenti **compreso tra 5 (cinque) e 10 (dieci)** membri, nominati dall'Assemblea, **di cui la metà più uno, compreso il Presidente, su designazione del Rettore dell'Università di Bologna.**

22.2 I componenti del Comitato devono essere individuati tra persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie attinenti alle finalità, agli obiettivi e ai programmi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

In relazione alle proprie funzioni consultive, il Comitato può indicare **al Consiglio di Amministrazione** ed al **Direttore**, gli atti che ritiene opportuni e vantaggiosi per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa e fornire pareri e **indicazioni** su atti e **attività progettuali** che il Consiglio gli sottopone.

Le determinazioni del Comitato Scientifico non sono vincolanti.

23. Commissioni Consultive

23.1 Il **Consiglio di Amministrazione**, qualora lo ritenga utile, può costituire e/o avvalersi, determinandone composizione, compiti e durata, Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo o operativo a determinate attività del Consiglio stesso.

23.2 Possono essere chiamati a partecipare singoli membri **del Consiglio di Amministrazione** e/o del Comitato Scientifico ovvero soggetti esterni alla Fondazione, in ragione della specifica esperienza e professionalità.

24. Scritture contabili e bilancio

24.1 La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni normative.

24.2 Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili, e approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

24.3 Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della Fondazione, insieme con le relazioni del Direttore, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea di approvazione. Copia del bilancio, unitamente al verbale della seduta dell'Assemblea in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge, e trasmessa ai soggetti aderenti.

25. Personale della Fondazione

25.1 La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente con l'applicazione del C.C.N.L. del Commercio.

26. Codice etico

26.1 La Fondazione può adottare un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento, predisposto **dal Direttore**, sottoposto al controllo del **Consiglio di Amministrazione** e approvato dall'Assemblea.

27. Operazioni Straordinarie

27.1 Sono consentite le operazioni straordinarie in conformità a quanto previsto dagli articoli 16, 42bis e 2500 octies del Codice Civile. **La relativa deli-**

bera sarà di competenza dell'Assemblea.

28. Durata ed Estinzione della Fondazione

28.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

28.2 La Fondazione si estingue, per le cause previste dal codice civile, su proposta dell'Assemblea assunta con il voto favorevole dei quattro quinti dei propri membri e comunque con il voto favorevole del Comune di Bologna e degli altri fondatori.

Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito l'Organo di Revisione, se nominato, a Enti, Fondazioni o Associazioni che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.

29. Controlli

La Fondazione è soggetta agli ordinari controlli svolti dalle Autorità competenti, ai sensi delle norme del codice civile e delle leggi speciali, nazionali e regionali, vigenti in materia.

30. Clausola di chiusura

30.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia di fondazioni di partecipazione

31. Foro Competente

31.1 Il Tribunale di Bologna è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Membri relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

